



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO
PROVINCIA DI FOGGIA

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 09/11/2009

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2009, N. 14: "MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE" C.D. "PIANO CASA" - APPROVAZIONI DI DETERMINAZIONI

L'anno **duemilanove**, addì **nove** del mese di **novembre** alle ore **9.30**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale** del Comune di Monte Sant'Angelo, convocato con apposito avviso scritto del Presidente del Comunale prot. 13160 del 4/11/2009 _____, si è riunito il Consiglio Comunale **in seduta pubblica**

Alla seduta di **prima** convocazione oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale, disposto dal **Presidente del Consiglio Dott. Matteo Savastano**.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	CILIBERTI Dott. Andrea	SI		12	GRANATIERO Dott. Giovanni	SI	
2	TOTARO Dott. Giuseppe	SI		13	DI IASIO Ing. Antonio	SI	
3	CIUFFREDA Sig. Domenico		SI	14	DI BARI Prof. Donato	SI	
4	TOTARO Sig. Damiano	SI		15	VERGURA Avv. Luigi	SI	
5	TOTARO Sig. Vincenzo	SI		16	NIGRI Dott. Antonio Giuseppe	SI	
6	LAURIOLA Arch. Andrea	SI		17	PETTINICCHIO Avv. Antonio	SI	
7	FEROSI Avv. Michele	SI		18	TROIANO Dott. Mario	SI	
8	SAVASTANO Dott. Matteo	SI		19	PALUMBO Prof. Pasquale	SI	
9	GALLI Prof. Marco	SI		20	FUSILLI Sig. Michele	SI	
10	NOTARANGELO Geom. Matteo	SI		21	ARMILLOTTA Dott. Salvatore Antonio	SI	
11	TARONNA Sig. Donato	SI					

TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI N. **20** ASSENTI N. **1** SU **21** ASSEGNATI AL COMUNE (COMPRESO IL SINDACO) e su N. **21** ATTUALMENTE IN CARICA

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza IL SEGRETARIO GENERALE **Dott. Michele Campanelli** (art. 97, comma 4° lett. A T.U.E.L. – D.L.vo n. 267/2000).

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sono presenti in aula tutti gli Assessori.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore **URBANISTICA Arch. Giampiero Bisceglia** ai sensi dell'art. 49, D.lgs 18/8/2000, n. 267 sulla presente proposta deliberazione esprime parere **parere favorevole**.

Monte Sant'Angelo, **06/11/2009**

URBANISTICA
Arch. Giampiero Bisceglia



Si dà atto che dopo l'appello e prima della trattazione dell'argomento, risultano assenti altresì: Nigri, Notarangelo Pettinicchio,

FEROSI: L'ambito d'applicazione del Piano per la Casa, ai sensi della legge regionale pugliese di attuazione è restrittivo. Come avvenuto per Manfredonia, dove le aree del centro urbano hanno raggiunto la saturazione urbanistica, nel territorio della nostra Città le fasce coinvolte sono la frazione di Macchia, poi la zona stradale sotto la frazione di Carbonara. In questa sede si sottopone all'approvazione le determinazioni preliminari che successivamente, con regolamento comunale saranno oggetto di ulteriore disciplina di dettaglio.

PALUMBO dalla lettura della proposta può esprimere l'adesione del proprio gruppo consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- In data 30 luglio 2009 è stata promulgata la legge regionale n. 14 "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale" in attuazione dell'intesa tra Stato, Regioni, Enti locali sottoscritta il 1° aprile 2009;
- la legge citata disciplina l'esecuzione di interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione secondo le modalità e i criteri esplicitamente indicati nel testo;
- gli artt. 3 e 4 della predetta legge prevedono
- art. 3 "Interventi straordinari di ampliamento":
 - 1) possono essere ampliati, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 200 m³, gli edifici residenziali e quelli di volumetria non superiore a 1.000 m³, alle condizioni e con le modalità seguenti:
 - a) sono computabili solo i volumi legittimamente realizzati. Le volumetrie per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e al decreto - legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono computate ai fini della determinazione della volumetria complessiva esistente. Nel caso in cui detta sanatoria sia stata rilasciata per ampliamenti di volumetria preesistente, la volumetria sanata deve essere detratta nel computo dell'ampliamento. Non devono essere detratte dal computo dell'ampliamento le volumetrie oggetto di sanatoria edilizia per mera variazione di destinazione d'uso;
 - b) l'ampliamento deve essere realizzato in contiguità fisica rispetto al fabbricato esistente, nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici. In mancanza di specifica previsione in detti strumenti, si applicano altezze massime e distanze minime previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765);



- c) l'ampliamento deve essere realizzato conformemente alle norme riportate all'articolo 4, comma 4, lettere a), b) e c), e commi 18, 19 e 20, estesi questi ultimi a tutti gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni. In ogni caso, l'unità abitativa esistente interessata dall'ampliamento deve essere munita di finestre con vetrate con intercapedini di aria o di gas;

art. 4 "Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione":

1. Al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici destinati a residenza almeno in misura pari al 75 per cento della volumetria complessiva, con realizzazione di un aumento di volumetria sino al 35 per cento di quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge
2. Sono computabili i volumi legittimamente realizzati e le volumetrie per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alle leggi n. 47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003;
3. Gli interventi di ricostruzione devono essere realizzati nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici. In mancanza di specifica previsione in detti strumenti, si applicano altezze massime e distanze minime previste dal D. M. lavori pubblici n. 1444/1968;
4. L'incremento volumetrico previsto al comma 3 si applica a condizione che la ricostruzione venga realizzata secondo i criteri di edilizia sostenibile indicati dalla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per l'abitare sostenibile). A tal fine, l'edificio ricostruito deve acquisire almeno il punteggio 2 nello strumento di valutazione previsto dalla l.r. 13/2008 e dotarsi della certificazione di cui all'articolo 9 della stessa legge prima del rilascio del certificato di agibilità.
5. agli interventi di ricostruzione si applicano le norme previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

Considerato che ai sensi dell'art 6, comma 2 della predetta legge regionale: "I comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro il termine di sessanta giorni, a pena di decadenza, dalla entrata in vigore della presente legge, possono disporre motivatamente:

- a) l'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione della presente legge in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica;
- b) la perimetrazione di ambiti territoriali nei quali gli interventi previsti dalla presente legge possono essere subordinati a specifiche limitazioni o prescrizioni, quali, a titolo meramente esemplificativo, particolari limiti di altezza, distanze tra costruzioni, arretramenti dal filo stradale, ampliamenti dei marciapiedi;
- c) la definizione di parti del territorio comunale nelle quali per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge possono prevedersi altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti;
- d) l'individuazione di ambiti territoriali estesi di tipo "B" del PUTT/P, approvato con delib. Giunta reg. n. 1748/2000, nonché immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), nei quali



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO
PROVINCIA DI FOGGIA

consentire, su immobili in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, purché gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla presente legge, utilizzando sia per le parti strutturali sia per le finiture materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi, obbligatoriamente e puntualmente definiti da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

Considerato che:

- nel territorio del Comune di Monte Sant'Angelo sono stati individuati in sede di approvazione del PUTT/P, ambiti territoriali di tipo "B" ed insistono aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 (protezione delle bellezze naturali) ;
- nelle predette aree esistono immobili in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi, nei quali sarebbe opportuno consentire gli interventi di cui ai predetti artt. 3 e 4 della legge regionale n. 14/2009, purché gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla predetta legge, utilizzando sia per le parti strutturali sia per le finiture materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico culturali e paesaggistiche dei luoghi, così come sarà definito obbligatoriamente e puntualmente da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge Regionale n. 14/2009.

premesse e considerato quanto sopra, si propone l'adozione dell'atto che segue in uno alla su estesa relazione;

Ritenuto di dovere condividere quanto affermato dallo stesso;

Acquisito il parere favorevole di regolarità ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista e fatta propria la relazione del dirigente sopra riportata;

Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto *de quo*, ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 267/2000;

visti:

- il D. Lgs. 18. 8. 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- la Legge Regionale del 30 luglio 2009, n. 14
- lo Statuto comunale;

con voti 14 voti favorevoli, nessun contrario e astenuti 2 (Totaro G. e Fusilli M.)

DELIBERA

1 - di approvare la relazione del responsabile del settore Urbanistica sopra riportata e in conseguenza di:

1. **consentire**, fatti salvi ai sensi del comma 2 lettera D dell'art.6 della L. R. n. 14/09, gli interventi di cui ai predetti artt. 3 e 4 della medesima legge regionale, negli ambiti estesi del PUTT/P di tipo "B" e nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), sugli immobili in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi, purché gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla predetta legge,



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO
PROVINCIA DI FOGGIA

utilizzando sia per le parti strutturali sia per le finiture materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico culturali e paesaggistiche dei luoghi;

- 2. stabilire** che entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge Regionale n. 14/2009, dovrà essere predisposto apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale che definirà puntualmente le condizioni necessarie per avvalersi delle agevolazioni previste al punto precedente.



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO
PROVINCIA DI FOGGIA

Del che si è redatto il presente verbale, che viene firmato come segue

Il Presidente
Dott. Matteo Savastano

Il Segretario Generale
Dott. Michele Campanelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Lì,

Il Segretario Generale
Dott. Michele Campanelli

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs n. 267/2000)
 per decorrenza gg. 10 dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Monte Sant'Angelo, li

Il Segretario Generale
Dott. Michele Campanelli